



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

PIANO / MISSIONE

*"PNRR / M6 - Piano nazionale di ripresa
e resilienza / Missione 6 "Salute"*

COMPONENTE C1

*"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale"*

INVESTIMENTO M6C1 I 1.1

*"Case della Comunità e presa in carico delle
persone"*

Oggetto:	Casa della Comunità sede di Villorba
Sede:	Casa della Comunità Via Silvio Pellico 16 – VILLORBA (TV)
Fase:	PROGETTO ESECUTIVO
Disciplina:	ELABORATI GENERALI
Elaborato:	RELAZIONE SUL RISPETTO PRINCIPI DNSH
Numero:	VI-PE-GE-08
Progettazione:	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana Ing. Francesco Cassari
Data:	Revisione Marzo 202300
RUP:	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana Dott. Lucio D'Este

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. VALUTAZIONE EX-ANTE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO	3
3. TAB. I MAPPATURA DI CORRELAZIONE FRA INVESTIMENTI – RIFORME E SCHEDE TECNICHE	4
4. TAB. II SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUN INVESTIMENTO	5
5. SCHEDA 2 RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	5
6. RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH.....	6
6.1 Mitigazione del cambiamento climatico	6
6.2 Adattamento ai cambiamenti climatici.....	7
6.3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	7
6.4 Economia circolare.....	8
6.5 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento.....	8
6.6 Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi	9
7. Conclusioni	10

1. PREMESSA

Questa relazione è stata redatta sulla base della circolare del MEF – RGS n.32 del 30/12/2021 ed i suoi allegati, in materia di finanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e alla guida pratica sull'applicazione dei criteri DNHS e TAGGIN climatico ai progetti PNRR-Missione 6-salute del 30.06.2022, ed alla successiva circolare RGS n.33 del 13 ottobre 2022.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all'articolo 18 che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 *ex-ante, in itinere ed ex-post*.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- Alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- All'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- All'**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- All'**economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti**, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- Alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- Alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

È responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.

Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee.

L'intervento in esame riguarda la realizzazione di una Casa della Comunità in Comune di Villorba (TV) mediante la ristrutturazione dell'attuale Distretto Sanitario di via Silvio Pellico 16.

2. VALUTAZIONE EX-ANTE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO

Tutti gli investimenti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati valutati dalle amministrazioni titolari, considerando i criteri DNSH, tramite un processo a due stadi.

Il primo stadio, per stabilire se una misura potesse essere considerata ecosostenibile, è consistito nel verificare se fosse riconducibile ad una attività economica presente nella cd. tassonomia per la finanza sostenibile.

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni misura finanziata, gli effetti diretti e indiretti attesi in tutte le fasi dei rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- La misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- La misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility) che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
- La misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
- La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Al secondo stadio, qualora, per un singolo obiettivo, l'intervento fosse classificato tra i primi tre scenari è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH.

Per l'autovalutazione di cui alle schede dell'allegato "guida operativa" alla circolare del MEF – RGS n.32 del 30/12/2021, e alla successiva "guida operativa" allegata alla circolare RGS n.33 del 13/10/2022 l'intervento in oggetto ricade in:

- **MISSIONE M6 – C1 investimento 1.1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale Case della comunità e presa in carico della persona"**

A tal proposito si applicano quindi le indicazioni delle tab. I e II rispettivamente a pag. 26 e 72.

3. TAB. I MAPPATURA DI CORRELAZIONE FRA INVESTIMENTI –



I- Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

Anagrafica investimenti PNRR					Elementi DNSH	Schede tecniche da applicare																								
Titolo misura	Missione	Componente	Id	Nome	Regime Regime 1 - contributo sostanziale con specifici riferimenti all'attività principale prevista dall'intervento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Sch. 1 Contribuzione sostanziale del 1°	Sch. 2 Ristrutturazione edifici	Sch. 3 Acquisizione, riqualificazione o riutilizzo di edifici di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale	Sch. 4 Acquisizione, riqualificazione o riutilizzo di edifici di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale	Sch. 5 Interventi edilizi e contestuali per la riqualificazione urbana	Sch. 6 Servizi informativi di housing cloud	Sch. 7 Acquisizione servizi per il verde e il verde	Sch. 8 Data center	Sch. 9 Acquisizione di edifici	Sch. 10 Trasporti per scopi interni e esterni	Sch. 11 Produzione di biomassa	Sch. 12 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 13 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 14 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 15 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 16 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 17 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 18 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 19 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 20 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 21 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 22 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 23 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 24 Produzione di energia da fonti rinnovabili	Sch. 25 Produzione di energia da fonti rinnovabili
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	M5	C2	Inv2.3	Programma integrativo della qualità dell'abitare	Regime 2	X	X																							
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	M5	C2	Inv3.1	Sport e inclusione sociale	Regime 1	X	X																							
M5C3																														
Interventi speciali per la coesione territoriale	M5	C3	Inv1.1	1.1. NSIA (Strategia nazionale per le aree interne): Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità	Regime 1	X	X																							
Interventi speciali per la coesione territoriale	M5	C3	Inv1.2	1.2. NSIA (Strategia nazionale per le aree interne): Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Regime 2									X																
Interventi speciali per la coesione territoriale	M5	C3	Inv2	Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Regime 1		X																							
Interventi speciali per la coesione territoriale	M5	C3	Inv3	Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Regime 2																									
Interventi speciali per la coesione territoriale	M5	C3	Rif	Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES)	Riforma																									
Interventi speciali per la coesione territoriale	M5	C3	Inv4	Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	Regime 1	X	X							X										X	X				X	
M6C1																														
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Rif	Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale	Riforma (Regime 1)	X	X							X																
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Inv1.1	Casi della Comunità e presa in carico della persona	Regime 1	X	X			X	X	X																		
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Inv1.2	Casi come primo luogo di cura e telemedicina	Regime 2		X			X		X																		
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Inv1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Regime 1	X	X			X	X																			
M6C2																														

Figura 1- Tab. I – Mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche;

RIFORME E SCHEDE TECNICHE

Per ciò che riguarda gli elementi DNSH la tipologia di intervento ricade in:

- **REGIME 1**, ovvero un intervento che fornisce un **contributo sostanziale** al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici.

La scheda tecnica di riferimento è:

- **SCHEDA 2: RISTRUTTURAZIONE EDIFICI**

4. TAB. II SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUN INVESTIMENTO



II- Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento

Titolo misura	Missione	Componente	Id	Name	Commenti Mitigazione Schede DNSH
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Inv1.1	Community Health House to improve territorial health assistance	D- The measure is assignable to the intervention field 025ter "Construction of new energy efficient buildings" in the annex of the RRF regulation, with a climate change coefficient of 40%. The building must comply with all applicable national / regional regulations regarding energy performance and CO2 emissions and with a primary energy demand that is at least 20% lower than the requirement for nearly zero energy buildings (NZEB - national directives). The measure is not expected to result in significant greenhouse gas emissions as: - the building is not intended for the extraction, storage, transport or production of fossil fuels; - the program of interventions relates to the construction of new buildings with high energy efficiency characterized by a primary energy demand that is at least 20% lower than the requirements of the NZEB buildings and it is therefore compatible with the achievement of the objective of reducing greenhouse gas emissions and of climate neutrality. In this sense, it will contribute to the achievement of the national target of annual increase in energy efficiency established under the Energy Efficiency Directive (2012/27 / EU) and it will allow the respect of the agreements stated at national level within the Paris Agreement on climate.
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Inv1.2	Homecare as first point of assistance for citizens	D- The activity relates to the intervention fields of the annex 6 of the EU regulation on RRF 094 with a coefficient of climatic change of 0%. The activity supported by the measure has an insignificant foreseeable impact on this environmental objective, taking into account both the direct and indirect primary effects across the life cycle. The implementation of a new organizational model (Territorial Coordination Centres) will make use of servers managed according to the "2019 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency (JRC)".
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6	C1	Inv1.3	Strengthening of Intermediate healthcare and its facilities (Community hospital)	D- The measure also relates to construction of new buildings and to intervention fields as indicated in the Annex 6 of the EU Regulation on the RRF 025ter (with a climatic coefficient of 40%) and 092 (with a climatic coefficient of 0%). New building must comply with all applicable national / regional regulations on energy performance and GHG emissions and with a primary energy requirement at least 20% lower than the requirement for nearly zero energy buildings (NZEB - national directives). In this sense, it will contribute to the achievement of the national target of annual increase in energy efficiency established under the Energy Efficiency Directive (2012/27 / EU) and it will allow the respect of the agreements stated at national level within the Paris Agreement on climate.
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale	M6	C2	Ref1.1	Revise the network of Scientific Institutes for Hospitalisation and Care (IRCCS)	The measures adopted to modernize the technological assets in place at hospital facilities and to upgrade the structural improvement in hospital safety and security do not lead to a significant increase in GHG emissions, as the new equipment has superior environmental performance than the equipment it is replacing and as the interventions will ensure the highest energy efficiency. The new buildings will be nearly zero energy (NZEB). As the digitalization of hospital clinical and care processes and the implementation of the electronic health record involves aspects related to big data management, the activities will use servers managed according to the "2019 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency (JRC)". Refrigerants used in refrigeration systems will meet the requirements of the EU F-Gas Regulation.

5. SCHEDA 2 RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

La scheda 2 contiene le indicazioni gestionali e operative fornite relative agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione di edifici ricadenti nei Codici NACE F41.2 e F43.

Il principio guida che garantisce il rispetto del principio DNSH per questa tipologia di intervento è che la ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

Ciò è valido purché **NON** si tratti di ristrutturazioni o riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:

❖ *estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;*

❖ *attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;*

❖ *attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico².*

Nel caso in esame ciò è confermato in quanto si tratta della ristrutturazione di un edificio ad uso Casa della Comunità.

6. RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH

La scheda 2 specifica nel dettaglio le verifiche da effettuare per certificare che l'intervento in oggetto rispetti i principi DNSH. Di seguito si passano in rassegna i diversi aspetti da considerare.

6.1 Mitigazione del cambiamento climatico

L'intervento ricade in un **Investimento** per il quale **è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziata con Regime 1)** le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

- una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti soglie alternative:

Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti soglie alternative:

- o Ristrutturazione importante (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello): la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" definiti al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
- o In alternativa, l'intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EP_{gl,tot}) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento.

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Le misure individuali di ristrutturazione sono ammissibili quando sono rispettati contemporaneamente tutti i requisiti seguenti:

- rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015;
- Nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
- l'attività è riconducibile a uno dei seguenti interventi:
 - sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza.

L'intervento previsto per la Casa della Comunità di Villorba consiste nella sostituzione completa dei corpi illuminanti con soluzioni LED a basso consumo, nella sostituzione del gruppo refrigerante e nell'aggiornamento dell'impianto idrico sanitario consistente nella sostituzione dei miscelatori con soluzioni a ridotto consumo idrico. L'intervento prevede inoltre la sostituzione degli infissi di ingresso alla struttura e la redistribuzione del layout interno, con l'asportazione di un muro divisorio interno. L'intervento non rientra pertanto nella ristrutturazione importante, ma le misure messe in atto consentiranno una consistente riduzione di emissioni di CO₂.

6.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, si esegue una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del *Delegated Act* che integra il regolamento (Ue) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico.

Si rimanda all'elaborato specifico:

- Analisi dell'adattabilità ai cambiamenti climatici

6.3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine DA CONTROLLARE con nuova guida operativa 13.10.2022

Nell'ambito dell'intervento in oggetto NON verranno installate nuove utenze idriche, verranno invece installati dei nuovi lavabi su predisposizioni già esistenti.

I nuovi apparecchi sanitari installati garantiranno comunque il risparmio idrico con l'impiego di dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

In particolare, oltre a rispettare il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione*

e manutenzione di edifici pubblici” i dispositivi adottati devono rispettare gli standard internazionali di prodotto nel seguito elencati:

- EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
- EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10"; o EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) – Specifiche tecniche generali";
- EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) – Specifiche tecniche generali";
- EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
- EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
- EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";
- EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica"

In fase esecutiva, dovranno essere presentate le certificazioni di prodotto che attestino la conformità alle normative riportate sopra.

6.4 Economia circolare

E' richiesto che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 *“Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione”*, compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), venga inviato a recupero (R1 - R13).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e del DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”*, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti, per questo è prevista la redazione del Piano di gestione dei rifiuti.

In fase di esecutiva dovrà essere redatta una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”.

6.5 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

L'aspetto della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitarimento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per quanto concerne i Materiali Contenenti Amianto (MCA) la committenza non ne ha segnalato la

presenza, e da un primo esame visivo non se n'è riscontrata la presenza.

Per i materiali in ingresso non devono essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "*Authorization List*" presente nel regolamento REACH.

A tal proposito si rimanda all'elaborato specifico

- Lista sostanze vietate

Qualora l'intervento dovesse interessare locali a rischio Radon, deve essere effettuata una valutazione del rischio, secondo i criteri tecnici indicati dal quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Per la gestione ambientale del cantiere deve essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5) descritte all'interno dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

6.6 Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui il progetto di ristrutturazione interessi almeno 1000 m2 di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o equivalente. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con materiale riciclato/riutilizzato.

L'intervento in oggetto prevede la ristrutturazione parziale dell'edificio esistente avente superficie di ca. 1700 mq lordi, ma gli interventi saranno di tipo puntuale, non saranno necessarie demolizioni (al netto di una sola parete divisoria). Non si ritiene pertanto applicabile il presente punto.

7. Conclusioni

In conclusione risulta possibile affermare che sulla base delle analisi svolte e sopradescritte l'intervento di progetto non possa essere definito "climalterante" e pertanto esso rispetta i requisiti DNSH.

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	0.1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ¹ ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴	Non applicabile	L'edificio è adibito a Casa della Comunità
	1	Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015		
	<i>Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, in alternativa al punto 1, rispondere al punto 1.1</i>			
	1.1	E' stata disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante?	Sì	
	2	E' stata svolta una simulazione dell'Ape ex post?		
	<i>Nel caso di misure individuali, non rispondere ai punti 1 e 2 ma rispondere dal punto 2.1 e 2.2</i>			
	2.1	E' disponibile la documentazione che provi la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti come ammissibili per il regime 1?		
	2.2	Se applicabile alla misura individuale, è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento?		
	3	E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?		
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>			
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>			
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Sì	
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	no	
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Sì	da compilare in fase di esecuzione dei lavori
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?	No	
	8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAQ)?	N/A	L'intervento riguarda interventi puntuali all'interno della struttura.
	9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	Sì	
	10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Non applicabile	L'intervento riguarda interventi puntuali all'interno della struttura.
	11	E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto?	Sì	
	<i>Nel caso di misure individuali, non rispondere al punto 11 ma rispondere al punto 11.1</i>			
	11.1	Le componenti rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015?		
	12	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</i>			
	13	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indicino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?	Non applicabile	da compilare in fase di esecuzione dei lavori
	14	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?	Non applicabile	da compilare in fase di esecuzione dei lavori
	15	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	Non applicabile	da compilare in fase di esecuzione dei lavori
	16	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?	Non applicabile	da compilare in fase di esecuzione dei lavori
	17	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		da compilare in fase di esecuzione dei lavori

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.